

IL NUOVO REGOLAMENTO ISVAP n° 29 del 16/03/2009 CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI ALL'INTERNO DEI RAMI DI ASSICURAZIONE

Limiti e condizioni di Assicurabilità delle Perdite Pecuniarie in materia di Ritiro – Sospensione Patente

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24.03.2009, ed è quindi **entrato in vigore dal giorno successivo, ossia il 25/03/2009**, il Regolamento ISVAP n° 29 del 16 marzo 2009 disciplinante la *Classificazione dei rischi all'interno dei rami di assicurazione*, in attuazione dell'art. 2 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209/2005).

L'entrata in vigore del presente Regolamento è stata preceduta dalla fase di cd. "pubblica consultazione", in relazione alla quale UCA ha effettuato considerazioni e proposte che, giova ricordarlo, hanno trovato accoglimento: fra queste, la riconducibilità ad un ambito più esteso rispetto al vincolo del rapporto di lavoro subordinato delle persone assicurabili, e l'applicabilità del Regolamento esclusivamente ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, lo ricordiamo, il 25 marzo scorso. Per i dettagli e il testo del Regolamento vedasi sul sito <http://www.isvap.com> o il nostro sito istituzionale www.uca-assicurazione.com alla sezione *Leggi e Documenti*.

Il ramo Perdite Pecuniarie in relazione al rischio Ritiro-Sospensione patente è disciplinato dagli articoli 4 e 16 del Regolamento:

L'Art. 4 co. 1 dispone: *"Fermi i divieti derivanti da norme di legge, non è assicurabile il rischio di ritiro o sospensione della patente di guida conseguente a violazioni del Nuovo Codice della Strada, salvo quanto previsto dall'art. 16."*

L'Art. 16 prevede: *"Fermo restando il divieto di cui all' art. 4, comma 1, è classificato nel ramo 16 Perdite Pecuniarie di vario genere, il rischio di danni economici subiti dal datore di lavoro o dall'azienda a seguito dell'adozione delle misure di sospensione o di ritiro della patente di guida nei confronti di soggetti operanti presso di essi per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui sono adibiti."*

Possono assicurarsi sia il **DATORE di LAVORO** e sia l'**AZIENDA** per il pregiudizio economico per i danni conseguenti al Ritiro-Sospensione della patente di guida a seguito **VIOLAZIONI** subita da **SOGGETTI VARIAMENTE OPERANTI PRESSO DI ESSI**, a condizione che la **GUIDA DI VEICOLI** a motore da parte di questi soggetti sia **STRETTAMENTE FUNZIONALE** all'esercizio dell'attività cui sono adibiti.

NON SONO ASSICURABILI Enti, Associazioni, Cooperative che si accollano l'onere delle sanzioni amministrative, rinunciando alla rivalsa verso il responsabile.

E' il caso delle Cooperative di Tassisti o Autotrasportatori. Inoltre ex art. 16 non sono assicurabili tutti i soggetti che sono contestualmente Contraenti e Assicurati Beneficiari. A titolo esemplificativo, il Titolare di Ditta Individuale- Agente/Rappresentante con mandato non in esclusiva.

Per i Corrispondenti UCA si rimanda al testo integrale della Circolare 2/2009 presente nell' Area Riservata del sito



ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.